

COMUNE DI AMANTEA  
( Provincia di Cosenza )

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SETTORE RISORSE UMANE

n° Registro del Servizio	43	DATA ESECUTIVITÀ _____	
n° Registro Generale	<u>266</u>		
n° ALBO	<u>183 del 19 MAR. 2019</u>		
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

**Oggetto :** Presa d'atto della stipulazione in data 21.05.2018 del CCNL personale del comparto funzioni locali; impegno e contestuale liquidazione degli emolumenti arretrati .

L'anno duemila **diciotto** , il giorno 14 del mese di dicembre nel proprio ufficio;

**Visti** decreti legislativi 267/2000 e 165/2001, in materia di ordinamento degli enti locali, di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di ordinamento finanziario e contabile e di competenze degli organi gestionali degli enti locali, e considerato, in particolare, l'art. 40, comma 4, del d.lgs. 165/2001, in base al quale le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;

**Preso atto** che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018, e visti, in particolare:

- l'art. 2, comma 3, in base al quale gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla data di stipulazione;
- l'art. 64, in base al quale gli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata al contratto, con le seguenti decorrenze:
  - dal 1° gennaio 2016, e per tutto l'anno 2016, i dipendenti hanno diritto ad un incremento mensile dello stipendio tabellare per tredici mensilità;
  - dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2018, i dipendenti hanno diritto ad un ulteriore incremento mensile dello stipendio tabellare, che comprende ed assorbe l'incremento mensile già corrisposto dal 1° gennaio 2016;
  - dal 1° marzo 2018 i dipendenti hanno diritto a un ulteriore incremento mensile che comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1° gennaio 2017;
  - dal 1° aprile 2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza dall'anno 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva, e viene conglobata nello stipendio tabellare;
- l'art. 65, secondo il quale:
  - salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 64 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione è previsto un rinvio allo stipendio tabellare;
  - sono confermati gli effetti del conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4, e di cui all'art. 30, comma 3, del CCNL del 22.01.2004;
  - l'art. 66, in base al quale:

- per il periodo 1° marzo 2018 – 31 dicembre 2018, in relazione al servizio prestato, è riconosciuto al personale un elemento perequativo *una tantum*, da corrispondere su base mensile nelle misure indicate nella tabella D allegata al contratto;
- la frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intera mensilità, mentre non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi in cui non è corrisposto lo stipendio tabellare;
- l'importo è riproporzionato in caso di *part-time* e in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta;
- l'art. 70-*septies*, in base al quale è confermata per il personale assunto in profili della categoria A e della categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto dell'art. 22 del D. Lgs. 75/2017, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, l'indennità di euro 64,56 annui lordi, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL 16.07.1996;

**Dato atto** che nel periodo di intercorrente tra la data di scadenza di un CCNL ed il suo rinnovo (vacanza contrattuale), cioè nel periodo in cui il Contratto Collettivo è scaduto ma non rinnovato **non** è stata erogata la IVC derivante dall'Accordo Interconfederale del 23 Luglio 1993 (Protocollo di intesa Governo-Sindacati Lavoratori-Associazioni Imprenditoriali sulla politica dei redditi e sull'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo) ;

**Considerato** quindi che relativamente al periodo 01/04/2010 = 31/12/2015 occorre altresì procedere alla liquidazione degli emolumenti arretrati legati alla corresponsione dell'Indennità di vacanza contrattuale ;

**Visto** l'art. 2, comma 3, del precedente CCNL Regioni – Autonomie Locali 31.07.2009 in base al quale sono confermate, oltre alla tredicesima mensilità, le seguenti componenti retributive:

- la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall'art. 29, comma 4, del CCNL 22.01.2004 e dall'art. 9, comma 1, del CCNL 09.05.2006;
- l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL 22.01.2004;

**Considerato** che le citate disposizioni del precedente CCNL non sono state abrogate o disapplicate dal nuovo CCNL, e quindi devono ritenersi ancora vigenti, in forza dell'art. 2, comma 8 del CCNL Funzioni Locali, in base al quale, per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni dello stesso contratto e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL;

**Dato atto** che a seguito dell'elaborazione del cedolino di giugno 2018 si è proceduto all'adeguamento degli stipendi agli incrementi mensili lordi indicati nella tabella A allegata al CCNL 21.05.2018, secondo la categoria economica di appartenenza e con eventuale adeguamento in proporzione alla percentuale di *part-time* rispetto ai valori corrispondenti al tempo pieno;

**Ritenuto** altresì necessario provvedere alla corresponsione degli arretrati;

**Visto** il D. Lgs. 33/2013 e l'art 29 del D. Lgs 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

**Attesa** la propria competenza ai sensi del decreto sindacale del 25/07/2018 adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgsv 267/2000 e del combinato disposto degli articoli 107, comma 2 e 3 e 109 comma 2 del D.Lgsv 18/08/2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ;

**ATTESO CHE** si rende necessario attestare la regolare correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di

fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento ;


**ATTESO CHE** si rende necessario attestare l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012 ;

**Dato atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

- 1) di prendere atto che in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il periodo 2016-2018, i cui effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione;
- 2) di dare atto che i valori stipendiali annui lordi delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo sono rideterminati con decorrenza dal 01.01.2016, dal 01.01.2017, dal 01.01.2018 e, a regime, dal 01.04.2018 (conglobamento IVC), secondo le indicazioni delle tabelle B) e C) allegate al nuovo CCNL;
- 3) di quantificare, impegnare e contestualmente liquidare al personale dipendente e cessato gli emolumenti arretrati maturati relativi alla IVC limitatamente al periodo 01/04/2010 = 31/12/2015 e quelli stipendiali dal 01.01.2016, dal 01.01.2017 e dal 01.01.2018, per l'importo complessivo di euro 76654,95....., come da allegata (A) alla presente, calcolati tenendo in considerazione il periodo di effettivo servizio prestato, l'articolazione oraria a *part-time*, le riduzioni stipendiali per fruizione di congedi parentali, per malattia, permessi o aspettative non retribuite, in applicazione delle disposizioni di legge o contrattuali in materia, e conteggiando il conguaglio sui compensi per tredicesima;
- 4) di imputare la spesa per la liquidazione degli emolumenti arretrati nel bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, ove è prevista adeguata copertura nei capitoli relativi ai centri di costo pertinenti di seguito riportati:  
cap .....per euro ...38345,71.....;
- 5) di impegnare la spesa relativa ai conseguenti oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP applicati sulla liquidazione degli emolumenti arretrati nel bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, capitoli....., che presentano adeguata copertura;
- 6) di rinviare a successivi atti:
  - la liquidazione al personale del conguaglio derivante dall'applicazione degli incrementi tabellari a tutti i trattamenti accessori per la cui quantificazione le disposizioni contrattuali lo prevedano;
  - l'approvazione della documentazione previdenziale e di fine rapporto necessaria per attuare l'art. 65, comma 2, del nuovo CCNL nei confronti del personale che è cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto ai fini della rideterminazione del trattamento di quiescenza e di fine rapporto.

Il responsabile del settore Risorse Umane  
dott.ssa Maria Concetta Zagordo



VISTI ED ATTESTAZIONI

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto per la regolarita' contabile ed attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.153, comma 5, d.lgs. 18.8.2000, n°267(testo unico enti locali) ed art.7 regolamento di contabilita' -somma stanziata.....

Intervento ..... Capitolo 16/17/18 / PEG -variaz. in
Bilancio Corrente Esercizio - 17P. 669/1 - 670/1 - 671/1 aumento.....
Competenza Residui LIQ. n. 1750/1 - 1751/1 - 1752/1

Si da atto che la copertura finanziaria e assicurata dallo stanziamento sopra individuato, che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco. -variaz. in diminuzione.....

Si da altresì atto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L.1.7.2009, n. 78, conv. con modifiche in legge 3.8.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dal presente provvedimento e compatibile con gli stanziamenti complessivi di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti per il Comune di Amantea alla data sotto indicata. -somme già impegnate..... -somma disponibile.....

Data 18.03.2019

Data 18.03.2019

Il Responsabile
Dott. Gaetano VIGLIATORE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente e stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 19 MAR. 2019 al 3 APR. 2019



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
[Signature]